

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 8 ottobre 2021, n. 197

Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di 0,99 MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località "Amendolecchia" e relative opere di connessione alla rete di distribuzione MT mediante:

- costruzione di cavidotto interrato MT, di collegamento aerogeneratore con nuova cabina di consegna;
- installazione di cabina di consegna e relative apparecchiature elettromeccaniche;
- connessione in entra - esci della cabina di consegna a linea MT esistente SALSOLA -- D510- 20439, tratta nodi 3-104537 ÷ 4-248582, mediante cavidotto MT interrato Al 185 mm²;
- installazione di n. 2 pali del tipo 12/G/24 per connessione in entra-esci;
- ricostruzione di 2300 m di linea MT con cavo aereo Al 50 mm² tra i nodi 4-264600 ÷ 4-264584 (in corso, a cura di e-distribuzione S.p.A.).

Proponente: Società Agricola Sun Power s.r.l. - Sede legale: via Carmine Vecchio 14, Lucera (FG) - Partita IVA 03771880717.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli

- impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
 - l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La società **Società Agricola Sun Power S.r.l.**, con sede legale in Lucera (FG), in Via Carmine Vecchio 14, Partita IVA 037718807170, con nota del 05/07/2019, acquisita al prot. AOO_159 n. 2922 del 09/07/2019, ha presentato istanza telematica di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di 0,99 MWe, costituito da un 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località “*Amendolecchia*”, e relative opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel medesimo Comune.
- Con nota prot. P0387423 del 23/08/2019, il Gestore di Rete, e-distribuzione S.p.A., ha comunicato alla società Proponente il proprio benestare in relazione al preventivo di connessione (cod. rintracciabilità 203223173), accettato incondizionatamente dalla società istante in data 29/04/2019, e al Piano Tecnico delle Opere di connessione dell’impianto alla rete di e-distribuzione, redatto dal Proponente, secondo cui l’impianto in oggetto sarà collegato alla linea MT esistente SALSOLA -- D510-20439, nella tratta dei nodi 3-104537 ÷ 4-248582, mediante le seguenti opere, di utenza e di rete:
 - costruzione cavidotto interrato MT, di collegamento dell’aerogeneratore con la nuova cabina di consegna;
 - installazione di una cabina di consegna e delle relative apparecchiature elettromeccaniche;
 - collegamento in entra - esci della cabina di consegna alla linea MT esistente SALSOLA -- D510-20439, tratta nodi 3-104537 ÷ 4-248582, mediante cavidotto MT interrato Al 185 mm²;
 - installazione di n. 2 pali del tipo 12/G/24, ai fini della connessione in entra-esci;
 - ricostruzione di 2300 m di linea MT con cavo aereo Al 50 mm², tra i nodi 4-264600÷ 4-264584 (in corso a cura di e-distribuzione S.p.A.).
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito di esame della documentazione allegata all’istanza di AU, ha riscontrato anomalie formali, comunicate alla società proponente con nota prot. AOO_159 n. 5346 del 18/12/2019, “*Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità*”, invitando la stessa

a fornire le integrazioni richieste.

- La Società Agricola Sun Power S.r.l., in riscontro alla suddetta richiesta di integrazioni, ha trasmesso, a mezzo pec, in data 30/01/2020, la *“Comunicazione di documentazione integrata per la pratica LSBT694”*, acquisita al prot. AOO_159 n. 0668 del 31/01/2020, generata automaticamente a seguito del caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione integrativa.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in esito alla verifica formale sulla documentazione integrativa trasmessa, ha rilevato il permanere di anomalie residue e con nota prot. AOO_159 n. 1410 del 27/02/2020, *“Esito documentazione integrata – Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità”*, ha chiesto alla società Proponente di fornire ulteriori integrazioni ai fini della procedibilità dell’istanza di AU.
- La società Proponente, riscontrando la richiesta di cui sopra, ha trasmesso, a mezzo pec, in data 25/03/2020, la *“Comunicazione di documentazione integrata per la pratica LSBT694”*, acquisita al prot. AOO_159 n. 2271 del 26/03/2020, generata automaticamente a seguito del caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione integrativa.
- Con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la società Proponente ha depositato, con l’integrazione documentale di cui sopra, la *“Perizia Giurata in ordine alla non sussistenza delle condizioni individuate ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA di un impianto eolico da 990 kW da installare nel comune di Foggia (FG)”*, dell’11/02/2020, a firma del progettista della Società, Ing. M.M., nella quale il professionista ha dichiarato l’esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, poiché l’impianto in progetto non supera la soglia di potenza che, *ex lege*, avrebbe determinato la necessità di verifica di assoggettabilità a VIA. Lo stesso progettista ha, inoltre, precisato che non sussiste alcuna delle condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri, di cui all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del D.M. del 30 marzo 2015.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a conclusione della verifica formale sulla documentazione trasmessa, pur in mancanza della verifica positiva di tutti i requisiti tecnici ed in presenza della verifica positiva dei soli requisiti amministrativi, necessari per l’ammissibilità dell’istanza, con nota prot. AOO_159 n. 3386 del 11/05/2020, ha comunicato alla società Proponente e agli Enti coinvolti a vario titolo nel procedimento, il formale Avvio del Procedimento, subordinando, tuttavia, la convocazione della Conferenza di Servizi alla trasmissione, da parte della società Proponente, della documentazione risultata ancora carente, ovvero:
 - *“Relazione geotecnica del progetto definitivo”*, di cui al punto 2.2, lett. a) della D.G.R. n. 3029/2010 e al punto 4.2.3 della D.D. n. 1/2011;
 - *“Calcoli preliminari delle strutture del progetto definitivo”*, di cui al punto 2.2, lett. a) della D.G.R. n. 3029/2010 e al punto 4.2.11 della D.D. n. 1/2011.
- La Società Agricola Sun Power S.r.l., riscontrando quanto richiesto dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali nella comunicazione di Avvio del Procedimento, ha trasmesso, con pec del 22/05/2020, acquisita in pari data al prot. AOO_159 n. 3701, la documentazione integrativa risultata ancora carente.
- L’intervento rientra tra le opere dichiarate di pubblica utilità per le quali occorre procedere all’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso necessari da parte degli Enti territorialmente competenti per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Foggia.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, verificata la presenza dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, con comunicazione prot. AOO_159 n. 4577 del 29/06/2020, ha convocato per il giorno 30/07/2020 le Amministrazioni ed i Gestori di beni e servizi pubblici coinvolti nel procedimento, alla prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., programmando la stessa in modalità videoconferenza.
- La Società Agricola Sun Power S.r.l. ha provveduto a depositare sul portale telematico www.sistema.puglia.it, sezione *“Conferenze di Servizi - Pratiche da Integrare”*, la documentazione richiesta dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con la comunicazione, prot. AOO_159 n. 3386 del 11/05/2020, di Avvio del procedimento, al fine di garantire la completezza documentale della

progettazione definitiva.

- In data 30/07/2020 si è svolta, in modalità videoconferenza, la prima riunione della Conferenza di Servizi del procedimento di che trattasi, nel corso della quale, sono stati esaminati i pareri/comunicazioni trasmessi da alcuni degli Enti coinvolti nel procedimento.
- Nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 30/07/2020, come desumibile dal relativo verbale trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. AOO_159 n. 5599, del 05/08/2020, si è preso atto che:
 - il Consorzio di Bonifica della Capitanata, nel parere reso con nota prot. n. 14448 del 27/07/2020, ha evidenziato che *“Dall’esame della documentazione tecnica caricata sul portale sono emerse possibili interferenze degli interventi in progetto con la rete di distribuzione del Distretto 6/A settore 26 del Comprensorio Irriguo del Sud Fortore, come indicato nella planimetria catastale allegata”*;
 - la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nella nota prot. n. 5673 del 27/07/2020, preso atto di quanto dichiarato dalla società Proponente in ordine alla non sussistenza delle condizioni individuate ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA, tenuto conto dei contenuti dell’art. 7 della L.R. n. 20/2009 *“Norme per la pianificazione paesaggistica”*, ha rappresentato che *“[...] la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e/o dei provvedimenti autorizzatori comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. 42/2004, nonché della pianificazione paesaggistica, per il procedimento in oggetto, è in capo alla Provincia di Foggia, delegata con DGR n. 2766 del 14.12.2010”*, ragion per cui, si demandava alla società Proponente l’avvio dei procedimenti paesaggistici necessari e connessi al rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia.

Il RUP, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, si è riservato di assumere determinazioni in merito all’acquisizione dei pareri all’atto mancanti, nonché di convocare Conferenza di Servizi per esaminare, inoltre, le valutazioni della società Proponente in ordine alle osservazioni espresse nel parere del Consorzio di Bonifica della Capitanata, reso con nota prot. n. 14448 del 27/07/2020.

- La Società Agricola Sun Power S.r.l. ha provveduto a depositare sul portale telematico www.sistema.puglia.it, sezione *“Conferenze di Servizi - Pratiche da Integrare”*, la documentazione integrativa richiesta a seguito del parere espresso dal Consorzio di Bonifica della Capitanata con nota prot. n. 14448 del 27/07/2020.
- La Società Agricola Sun Power S.r.l., con riferimento all’eventuale interferenza delle opere di progetto con attività minerarie, ha depositato nella sezione *“Conferenze di Servizi - Pratiche da Integrare”* del portale Sistema Puglia, la *“Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”*, a firma del progettista della società, Ing. M.M., trasmessa a mezzo PEC, in data 24/11/2020, al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale (unmig.napoli@pec.mise.gov.it), nella quale il professionista ha dichiarato: *“... di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico [...] e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti. [...] La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento [...]. Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 1775/1933”*.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, preso atto:
 - del riscontro della Società Agricola Sun Power S.r.l. alle prescrizioni contenute nel parere del Consorzio di Bonifica della Capitanata, reso con nota n. 14448 del 27/07/2020, concernenti le interferenze del progetto con la rete di distribuzione del Distretto 6/A settore 26 del Comprensorio Irriguo del Sud Fortore, nonché agli ulteriori rilievi formulati da questa Sezione con nota prot AOO_159 n. 7707 del 29/10/2020, mediante l’aggiornamento di alcuni elaborati progettuali, caricati sul portale regionale di Sistema Puglia, sezione *“Conferenze di Servizi - Pratiche da Integrare”*;

- che la Società Agricola Sun Power S.r.l., per quanto concerne gli *aspetti di pianificazione paesaggistica* posti in evidenza dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 5673 del 27/07/2020, ha precisato, con nota del 28/01/2021, che *“il progetto non è sottoposto ad alcun regime autorizzativo in materia di paesaggio [...] Più in dettaglio, l’area di intervento non ricade in area tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né in aree contermini, e dunque non richiede l’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica ex artt. 146 e 149 del Codice Urbani [...] Ed ancora, si osserva che il sito non ricade in area interessata da Beni Paesaggistici né da Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR vigente;*

con nota prot. AOO_159 n. 6283 del 11/06/2021, ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi per l’esame dell’istanza di che trattasi, fissata per il giorno 07/07/2021, in modalità videoconferenza.

- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. AOO_159 n.7292 del 05/07/2021, ha comunicato agli Enti partecipanti il rinvio della Conferenza dei Servizi, prevista il 07/07/2021, al giorno 12/07/2021, ore 10:00, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali indipendenti dalla volontà della Sezione stessa.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. AOO_159 n.7353 del 06/07/2021, ha convocato la società Autostrade per l’Italia S.p.A., alla Conferenza di Servizi del giorno 12/07/2021, considerato che, nel corso dei lavori della Conferenza, è emersa una possibile situazione di interferenza dell’impianto con l’autostrada.
- Nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 12/07/2021, come desumibile dal relativo verbale trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. AOO_159 n. 7868 del 20/07/2021, si è preso atto che:

-
- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia, nel parere reso con nota prot. n. 48131 - 155 del 05/07/2021, ha chiesto alcune precisazioni, segnalando, in particolare, che *“ [...] per quanto di competenza, relativamente agli aspetti emissivi nell’ambiente [...] una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l’impatto acustico. Nella valutazione prodotta l’analisi non risulta svolta al variare della velocità del vento. [...]”*
- la Società Agricola Sun Power S.r.l., con nota n. 7572 del 12/07/2021 ha riscontrato il già menzionato parere di ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia, nota prot. n. 48131 - 155 del 05/07/2021, trasmettendo nota di *“Riscontro parere ARPA”* e una versione aggiornata della *“Relazione previsionale impatto acustico”*;

Il RUP, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, si è riservato di assumere determinazioni conclusive del procedimento a seguito di un supplemento di interlocuzione con: ARPA Puglia-Dipartimento Provinciale di Foggia, in ordine alle controdeduzioni della società Proponente, contenute nella nota *“Riscontro parere ARPA”* e nell’aggiornamento della *“Relazione previsionale impatto acustico”*; Comune di Foggia, in merito alle misure di compensazione proposte dalla società, contenute nella nota *“Riscontro parere ARPA”*; Società Autostrade per l’Italia S.p.A., già convocata con nota prot. AOO_159 n.7353 del 06/07/2021 a partecipare alla seduta di Conferenza del 12/07/2021, al fine di esprimersi in merito alla posizione dell’impianto eolico rispetto all’autostrada.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, nota prot. n. 6514_P del 12/07/2021**

“In merito a tale variante, questa Soprintendenza, esaminato il “Layout di confronto Giugno 2021” prodotto dalla società richiedente, ritiene di confermare il parere favorevole al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica per l’intervento in oggetto, ribadendo prodotto dalla società richiedente, ribadendo le medesime prescrizioni archeologiche dettata nel parere prot. 5665-P del 28/07/2020 e che di seguito si riportano integralmente:

1. *“tutti i lavori di scavo in relazione all’area di interferenza della monopala (e relative opere civili connesse quali strade, piazzole, ecc.) e quelli per la realizzazione dei cavidotti interno ed esterno, siano eseguiti con l’assistenza archeologica continuativa.*

Si ribadisce che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi con conseguenti misure cautelative per la conservazioni degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.

Si rappresenta, inoltre, che nell’ambito delle attività di assistenza archeologica, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali.

La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L’inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicati con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l’alta sorveglianza sulle attività.”

▪ **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione III, nota del 02/09/2020**

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue.

Considerato che:

- il MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con riferimento alla “Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica”, con nota del 2/09/2020, acquisita al prot. n. 6085 del 7/09/2020 ha comunicato che, ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.lgs. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, l’eventuale installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, [...] sono oggetto di autorizzazione generale [...] il soggetto interessato dovrà produrre apposita istanza secondo l’allegato modello da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II – Viale America 201 – 00144 ROMA – PEC dgscerp.div02@pec.mise.gov.it.

Rilevato che:

- La Società Agricola Sun Power S.r.l. ha trasmesso in data 22/01/2021, “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione attestante la proprietà dei terreni, interessati dalle reti di comunicazione elettronica in fibra ottica”, acquisita al prot. AOO_159 n. 5888 del 01/06/2021, nella quale ha dichiarato che: “in relazione al progetto di “Installazione della rete di comunicazione elettronica in fibra ottica”, ricorrono le condizioni normative di cui all’art. 105, co. 2, lett. a ed art. 99, co. 5 D.Lgs. n. 259/2003, per effetto delle quali tale attività di installazione è libera [...] in quanto la società risulta avere la disponibilità delle particelle (Comune di Foglio 12, particelle 262) su cui sviluppa la rete.”.

- Il MISE - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II, non ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni, e, pertanto, non ha espresso il rispettivo parere di competenza.

Pertanto, si ritiene assolto l’onere di quanto segnalato dal MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise.

▪ **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione X - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., prot. 13882 del 30/06/2020**

Ha comunicato che “dal 1° Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11/06/2012, prot. n.11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi [...]. Si fa presente che la procedura sopracitata [...] assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l’obbligo per il proponente di inviare a quest’Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue.

Considerato che:

- la Società Agricola Sun Power S.r.l. ha depositato sul portale Sistema Puglia, la *“Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”*, sottoscritta dall' Ing. M.M.
- la società istante in data 24/11/2020, ha trasmesso la medesima dichiarazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale
- nella summenzionata dichiarazione il professionista ha dichiarato *“[...] di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico [...] e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti. [...] La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento [...]. Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1933”*;

Rilevato che:

- come previsto dalla nota n. 13882 del 30/06/2020, della Sezione Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica *“[...] assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l'obbligo per il proponente di inviare a quest'Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare”*; Pertanto, si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione X - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G..

▪ **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia prot. n. 8700 del 02/07/2020**

Il Comando Provinciale V.V.F. di Foggia, nel parere citato, rappresenta quanto segue.

“Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi in fase conclusiva dei lavori (art.4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014. Regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra.

Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.”

▪ **Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Puglia e Basilicata prot. 12535 del 17/06/2021**

Ha comunicato che *“[...] non è stato possibile reperire il piano particellare di esproprio. Ciò premesso ed al fine di consentire la scrivente di esprimere il proprio eventuale parere di competenza, si prega di trasmettere il piano particellare sopra menzionato con tutti gli identificativi catastali degli immobili interessati dall'intervento, completo delle relative intestazioni catastali afferenti la titolarità degli immobili stessi”*.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

Considerato che:

- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. AOO_159 n. 7258 del 02/07/2021, ha riscontrato la nota prot. n. 12353 del 17/06/2021 dell'Agenzia del Demanio informando codesta spettabile Agenzia che il richiedente aveva depositato sul solo portale www.sistema.puglia.it, alla sezione Autorizzazione Unica, il progetto definitivo e che per visionare il progetto gli Enti coinvolti nel

procedimento devono accreditarsi al portale Sistema Puglia.

Rilevato che l'Agenda del Demanio - Direzione Territoriale Puglia e Basilicata non ha trasmesso ulteriore parere di competenza, si ritiene superato quanto segnalato dalla stessa Agenzia.

- **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria prot. AOO_108 n. 11454 del 23/06/2021**

"[...] dall'esame degli elaborati progettuali non si rilevano interferenze con aree del Demanio Armentizio. Pertanto, [...] si comunica che il Servizio non è competente al rilascio alcuna autorizzazione o nulla osta, stante la mancanza di interferenza con aree del Demanio Armentizio."

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica prot. 5673 del 27/07/2020**

Il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, nel citato parere, preso atto di quanto dichiarato dalla società Proponente in ordine alla non sussistenza delle condizioni individuate ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA, tenuto conto dei contenuti dell'art. 7 della L.R. n. 20/2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica", ha rappresentato che *"[...] la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e/o dei provvedimenti autorizzatori comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. 42/2004, nonché della pianificazione paesaggistica, per il procedimento in oggetto, è in capo alla Provincia di Foggia, delegata con DGR n. 2766 del 14/12/2010"*.

La Società Agricola Sun Power S.r.l., per quanto concerne gli aspetti di pianificazione paesaggistica con nota del 28/01/2021, in riscontro al summenzionato parere della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, nota prot. 5673 del 27/07/2020, ha comunicato che *"il progetto non è sottoposto ad alcun regime autorizzativo in materia di paesaggio [...] Più in dettaglio, l'area di intervento non ricade in area tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né in aree contermini, e dunque non richiede l'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica ex artt. 146 e 149 del Codice Urbani [...] Ed ancora, si osserva che il sito non ricade in area interessata da Beni Paesaggistici né da Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR vigente"*

In assenza di ulteriori comunicazioni da parte del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, prendendo atto di quanto comunicato dalla società, si ritiene, dunque, superato quanto inizialmente eccepito nella nota citata.

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive prot. AOO_090 n. 10502 del 05/07/2021**

"[...] conferma il Nulla Osta, già espresso con nota prot. n. 8649 del 29/07/2020, alla realizzazione dell'impianto modificato di che trattasi e della relativa linea di allaccio".

In riferimento al suddetto parere, si rappresenta che la Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive con nota prot. AOO_090 n. 008649 del 29/07/2020 ha comunicato che *"[...] esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio."*

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica prot. AOO_064 n. 7455 del 26/05/2020**

"[...] dall'esame della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it con codice id.

LSBT694, non si rilevano interferenze delle opere in progetto con corsi d'acqua/reticoli idrografici e pertanto, unicamente sotto l'aspetto idraulico, con la presente si comunica la propria non competenza nel procedimento di cui all'oggetto."

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione OO.PP. - Ufficio per le Espropriazioni prot. AOO_064 n. 10406 del 05/07/2021**

"Dall'analisi degli elaborati progettuali resi disponibili sul portale www.sistema.puglia.it ed in particolare della documentazione alla relativa procedura espropriativa, è stato rilevato che le particelle su cui ricadrà l'impianto [...] sono già nella disponibilità della società Società Agricola Sun Power S.r.l. come da "Contratti preliminari per la costituzione di diritto di superficie e diritti di servitù". Pertanto lo scrivente Ufficio non esprime parere di competenza in quanto non necessitano procedure espropriative dell'impianto di cui all'oggetto".

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici prot. AOO_079 n. 8369 del 18/09/2020**

"Con riferimento al terreno coinvolto dall'intervento, che appare essere quello individuato in catasto al Fg. 12, p.IIa 262 del Comune di Foggia, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risulta gravato da Uso Civico il terreno censito in Catasto al Fg. 12 p.IIa 262".

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

Considerato che:

- La Società Agricola Sun Power S.r.l., con nota pec del 17/09/2020, acquisita al prot. AOO_159 n. 6450 del 18/09/2020, in seguito alle osservazioni del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, *"ha provveduto allo spostamento delle opere di progetto interferenti con le condotte del Consorzio"*;
- La Regione Puglia - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici con nota prot. 10074 del 28/10/2020, con riferimento al procedimento in oggetto, *"evidenzia che non risulta pervenuta alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione"*.

Con successiva nota prot. AOO_079 n. 2835 del 10/03/2021, trasmessa alla Scrivente Sezione dalla società istante e acquisita agli atti al prot. AOO_159 n. 5307 del 18/05/2021, la Regione Puglia - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, ha attestato *"che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 13 p.IIa 141 e Fg. 12 p.IIa 262."*

- **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio – Parco Tratturi Foggia prot. AOO_108 n. 7518 del 21/05/2020**

Ha comunicato che "[...] dall'esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio per le quali è competente questo ufficio, pertanto con la presente si comunica la propria non competenza nel procedimento di cui all'oggetto."

- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Foggia prot. AOO_180 n. 21496 del 27/05/2020**

"[...] visto il comma 7 dell'art. 12 del Decr. Legislativo 387/2003; visto l'art. 10 della Legge Regionale n°14/2007; vista le Legge Regionale n°31/2008; esaminato il progetto dell'impianto eolico presentato dalla Società Agricola San Power s.r.l. [...] da realizzarsi in agro di Foggia (FG) alla località "Amendolicchia"

sulla p.lla 262 del foglio di mappa n. 12; si ritiene conforme alle norme citate in premessa per quanto di competenza di questo Servizio e si rilascia parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabina è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli apprezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica."

▪ **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Risorse Idriche prot. AOO_075 n. 5217 del 28/05/2020**

"L'intervento nel suo complesso interessa aree individuate al NCT al foglio di mappa n. 12 del Comune di Foggia, in località "Amendolicchia" che risultano sottoposte a vincolo d'uso degli acquiferi, dal PTA approvato con D.C.R. n. 230/2009, cosiddetto di Tutela Quantitativa.

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla quantità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM7 dell'elaborato G – Programma delle Misure dell'aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019), alle quali si fa espresso rinvio.

La tipologia di opere previste, nel lotto insieme non configgono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conferme al Regolamento Regionale n. 26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n. 7/2016."

▪ **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 13080 del 08/07/2020**

"Con riferimento alla pianificazione di Bacino e di Distretto di propria competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale rappresenta che, allo stato attuale, l'impianto eolico in progetto non interessa aree sottoposte a vincoli e/o prescrizioni.

Corre l'obbligo tuttavia segnalare che l'area di intervento risulta caratterizzata dalla presenza di numerose linee di compluvio (riprodotte con tratto di colore azzurro sulla carta IGM in scala 1:25000) che, in considerazione del contesto territoriale di tipo rurale, svolgono verosimilmente la funzione di canali di scolo; pertanto, si ritiene comunque utile fornire le seguenti indicazioni generali aventi carattere

di cautela esecutive e gestionali:

- *le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;*
- *si garantisca la sicurezza delle persone e delle cose, evitando sia l'accumulo di materiali, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolatore deflusso delle acque;*
- *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte;*
- *si assicuri la stabilità e la funzionalità nel tempo dell'impianto in progetto, prevedendone in particolare la protezione da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia."*

▪ **ARPA PUGLIA prot. 48131 - 155 del 05/07/2021**

"Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 03/07/2021, per quanto di competenza, relativamente agli aspetti emissivi nell'ambiente, risulta necessario fornire i seguenti chiarimenti.

1. La progettazione è stata condotta per 1 aerogeneratore della potenza ciascuno di 0,99 MW marca e modello Leitwind LT90, potenza nominale pari a 990 kW, avente altezza al mozzo 80 m e diametro del rotore 90,3 m, per una altezza complessiva di m. 115,15, massima velocità di rotazione 15 giri/min. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori e delle distanze minime da rispettare da ricettori e strade. Anche le altre valutazioni tecniche sono funzioni delle caratteristiche dell'aerogeneratore. Pertanto, in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica.

2. Il valore di calcolo della gittata massima per rottura a m. 5 dalla punta della pala espresso nella documentazione di progetto è di m. 445,64. Nel raggio di tale distanza non risultano presenti ricettori. Il ricettore più prossimo risulta presente nel Comune di San Severo alla distanza di circa m. 460. In relazione al valore della gittata massima fornito e in forza del DM 10/09/2010 (misure di mitigazione previste al punto 5.3) e la sicurezza in generale (anche ai sensi dell'art. 7.1 del D; 10/09/2010) nonché del DPR 495/92 si ritiene che non vi siano criticità in tal senso per la installazione dell'aerogeneratore nella ubicazione prevista.

3. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. Nella valutazione prodotta l'analisi non risulta svolta al variare della velocità del vento.

4. Il DM 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso DM all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata, se pure in sede di VIA, risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione. Si prescrive che in fase di A.U., siano concordate con l'amministrazione competente le misure compensative, di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale quali a titolo di esempio: l'incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale; la eliminazione dei rifiuti abbandonati o di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica; l'installazione di colonnine di ricarica auto per almeno il 20% dei posti auto (D.Lgs. 256/2016) nei parcheggi cittadini.

5. Non risulta fornita una valutazione sulla gestione dei rifiuti prodotti nella fase di realizzazione dell'opera e nella fase di esercizio. In particolare, in quest'ultima si evidenzia la frequente perdita di olii dalle navicelle.

I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell'azione ambientale recepito all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione."

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

Considerato che:

- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. AOO_159 n. 7358 del 06/07/2021 ha trasmesso alla società istante il summenzionato parere di ARPA – Dipartimento Provinciale di Foggia, prot. 0048131 – 155 del 05/07/2021, al fine di consentire a codesta società di riscontrare le osservazioni formulate da ARPA nel predetto parere di competenza.
- La società Società Agricola Sun Power, con nota pec del 09/07/2021, acquisita al prot. AOO_159 n. 7572 del 12/07/2021, ha riscontrato il Parere di ARPA Puglia trasmettendo nota di "Riscontro parere ARPA" e una versione aggiornata della "Relazione previsionale impatto acustico".
- La società istante, con la medesima nota del 09/07/2021, acquisita al prot. AOO_159 n. 7575 del 12/07/2021, in merito alle misure di compensazione e in riscontro al summenzionato parere di ARPA, ha proposto " [...] a favore del Comune ospitante il seguente intervento di compensazione ambientale, correlato alla mitigazione dell'impatto riconducibile al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi. La proposta prevede la realizzazione di una piazzola a margine del sito di impianto destinata all'istallazione di un impianto di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da fonte rinnovabile."

Rilevato che:

- il Comune di Foggia non ha partecipato alla seduta di conferenza dei servizi del 12/07/2021, né ha trasmesso parere di competenza con misura compensativa alternativa a quella indicata dalla società, considerato che *tali misure sono definite in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell'art.2 lett.f) dell'Allegato 2 al D.M. 10.09.2010;*
- non sono pervenute ulteriori considerazioni da parte di ARPA Puglia, in esito alla citata documentazione di riscontro trasmessa dalla Società;

può, dunque, ritenersi superato quanto eccepito da ARPA Puglia, anche in relazione alle misure compensative.

▪ **Consorzio di Bonifica della Capitanata prot. n. 14448 del 27/07/2020**

"Dall'esame della documentazione tecnica caricata sul portale sono emerse possibili interferenze degli interventi in progetto con la rete di distribuzione del Distretto 6/A settore 26 del Comprensorio Irriguo del Sud Fortore[...]. A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalla condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a f 275 mm., mt 2.50 per condotte da f 300 a f 500 mm, e mt. 4.50 per condotte da f 600 a f 1200 mm) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti

dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3,75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a f 275 mm., a mt 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da f 300 a f 500 mm, e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da f 600 a f 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriativa tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle possibili interferenze con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse delle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a f 275 mm., a mt 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da f 300 a f 500 mm, e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da f 600 a f 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriativa il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

Intersezioni (elettrorodotti interrati)

1) Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a f 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da f 300 a f 500 mm., non inferiore a mt. 13,50 per diametri da f 600 a f 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a f 1200 mm. La lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00 sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;

2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidati);

3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili

4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;

5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;

6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;

7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500mm è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);

8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezioni (elettrorodotti aerei)

1) I sostegni debbono essere ubicati ad una distanza dalle condotte non inferiore a quella innanzi precisata in funzione del relativo diametro;

2) I conduttori devono avere altezza dal suolo non inferiore a mt. 8.00 per tutta l'ampiezza della fascia di asservimento delle condotte e delle fasce di rispetto laterali.

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale

a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (uno per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;

2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;

3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizioni tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore de Demanio dello Stato Roma Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Ciò stante, nulla osta da parte di questo Consorzio all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti a condizione che vengano rispettate le prescrizioni innanzi elencate; nel caso di utilizzo di beni intestati o asserviti al demanio dello Stato per le opere di bonifica, prima dell'inizio dei lavori è necessario acquisire specifica autorizzazione ai sensi del R.R. n. 17/2013."

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

Considerato che:

- la società Agricola Sun Power S.r.l., con nota pec del 17/09/2020, acquisita al prot. AOO_159 n. 6450 del 18/09/2020 "preso atto: che dalla sovrapposizione della planimetria allegata al parere espresso, il Consorzio di Bonifica della Capitanata afferma che sono emerse possibili interferenze delle proprie condotte con i manufatti di progetto; che come indicato dal Consorzio di Bonifica della Capitanata, in caso di parallelismo, come nel caso in specie, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3,75 per condotte fino a f 275 mm; che le condotte rappresentate in planimetria dal Consorzio hanno un diametro inferiore a 275 mm; ha provveduto allo spostamento delle opere di progetto interferenti con le condotte del Consorzio".
- Il Consorzio di Bonifica della Capitanata non ha trasmesso ulteriore parere di competenza in merito; si ritiene superato quanto rappresentato nella nota summenzionata.

- **Comune di Foggia - Area Tecnica - Servizio Ambiente e Sviluppo sostenibile prot. n. 57206 del 01/06/2021**
"[...] ritiene che allo stato delle cose non si riscontrano criticità e/o motivi ostativi".

Sul punto si precisa che il Comune di Foggia non si è espresso sulle misure di compensazione e non ha riscontrato la nota pec del 09/07/2021, acquisita al prot. AOO_159 n. 7572 del 12/07/2021, con la quale la Società Agricola Sun Power, riscontrando il Parere di ARPA Puglia, proponeva le misure di compensazione da attuare.

- **Ministero della Difesa - Marina Militare - Comando Marittimo Sud prot. M_D MARSUD0019084 del 03/07/2020**

"conferma le proprie favorevoli determinazioni già espresse con il foglio in riferimento c)" (foglio n° 0015063 in data 26/05/2020).

In riferimento a suddetto parere si rappresenta che la Marina Militare – Comando Marittimo Sud con nota prot. M_D MARSUD0015063 del 26/05/2020 "comunica che – per quanto di competenza, in ordine

ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione indicati in argomento, come da documentazione progettuale acquisita dal portale www.sistema.puglia.it – Sezione Autorizzazione unica”.

▪ **Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito “Puglia” prot. M_D E24472 REG2020 0011032 del 06/08/2020**

“[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera. AL riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D. Lgs 8112008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-OO1 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGDDNAIStafI/DTIGENIODIFEIPaginelbonifica_ordigni.aspx”

▪ **Aeronautica Militare - Comando Scuole dell’A.M. /3^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio prot. M_D ABA001 REG2020 0032132 del 14/09/2020**

“[...] ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione dell’impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

✓ Considerato che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/442 in data 09 agosto 200 dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell’Aeronautica Militare all’indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 gg. Prima dell’avvio dei lavori.

✓ Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-OO1 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGDDNAIStafI/DTIGENIODIFEIPaginelbonifica_ordigni.aspx”

▪ **ENAC prot. n. 0053944-P del 14/05/2021**

Si fa riferimento all’istanza assunta al protocollo con n. ENAC-PROT-26/02/2021-0022204-A (integrazione della precedente ENAC-PROT-01/07/2019-0076922-A) inerente la richiesta di nulla osta di competenza ENAC.

In proposito si comunica che:

– l’ENAV, con foglio ENAV\U\0120285\09-08-2019\OPS/ADC (ENAC-PROT-09/08/2019-0095079-A), ha comunicato che la realizzazione dell’impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 né con sistemi NAV/COM/SUR ENAV mentre le procedure di volo sono competenza dell’A.M.;

– in relazione ai dati tecnici, indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno e costituendo comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento Enac, ed è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

segnaletica diurna: pale verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;

segnaletica notturna: l'ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa U.E. 139/2014 Issue 4, specificatamente dall'annesso alle ED Decision 2017/012/B - CS ADR-DSN.Q.851 Marking and lighting of wind turbines. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle Q1 e Q3 allegate al capitolo Q.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che prevede, fra l'altro il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Le luci dovranno essere accese da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV, con almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;
2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Si prescrive inoltre che, durante il corso dei lavori, superati i m 100 dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria. Anche i mezzi necessari per la realizzazione (gru, ecc..) della torre eolica, dovranno essere dotati della necessaria segnaletica al raggiungimento del 100 metri di altezza dal suolo. Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, codesta Società dovrà comunicare ad Enav, il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva."

- **ASL Foggia, modulo parere, acquisito, acquisito al prot. AOO_159 n. 6444 del 15/06/2021**

"Esprime parere favorevole".

- **ANAS S.p.A. prot. n. 0430683 del 07/07/2021**

"[...] avendo esaminato l'elaborato planimetrico si comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada."

- **Rete Ferroviaria Italiana prot. RFI-DPR-DTP_BA\A0011\P\2020\0002737 del 22/07/2020**

Ha comunicato che "[...] non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione".

Con riferimento alla **procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità** si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione OO.PP. - Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. AOO_064 n. 10406 del 05/07/2021, rilevato che dall'analisi degli elaborati progettuali si evince già la **disponibilità delle aree oggetto di intervento**, per la realizzazione dell'impianto in progetto, non esprime parere di competenza in quanto non necessitano procedure espropriative;

- la Società Agricola Sun Power S.r.l. ha depositato, con nota pec del 25/03/2020, sul portale telematico www.sistema.puglia.it il contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie e diritti di servitù per le aree interessate dall'impianto in progetto;
- pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non ha proceduto alla *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, con nota prot. n. 6514 del 12/07/2020 ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la Società Agricola Sun Power S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 05/07/2019, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- Con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, è agli atti del procedimento la *"Perizia Giurata in ordine alla non sussistenza delle condizioni individuate ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA di un impianto eolico da 990 kW da installare nel comune di Foggia (FG)"*, dell'11/02/2020, a firma del progettista della Società, Ing. M.M., nella quale il professionista ha dichiarato l'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, poiché l'impianto in progetto **non supera la soglia di potenza**, prevista per la verifica di assoggettabilità a VIA. Lo stesso progettista ha, inoltre, precisato che non sussiste alcuna delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri, di cui all'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del D.M. del 30 marzo 2015;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ..."*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 9962 del 24 settembre 2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, invitando la Società Agricola Sun Power S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 30/09/2021 e acquisita al prot. n. 10250 del 30/09/2021 ha trasmesso:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno

- partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ a rendere dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 9962 del 24/09/2021 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- di un **impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di 0,99 MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località "Amendolecchia"**, posizionato secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.		
	X	Y
1	542638	44604699

- delle opere connesse (cod. rintracciabilità 203223173) le quali prevedono che l'impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT mediante collegamento alla linea MT esistente SALSOLA -- D510-20439, nella tratta dei nodi 3-104537 ÷ 4-248582, e mediante le seguenti opere, di utenza e di rete:
 - costruzione cavidotto interrato MT, di collegamento dell'aerogeneratore con la nuova cabina di consegna;
 - installazione di una cabina di consegna e delle relative apparecchiature elettromeccaniche;
 - collegamento in entra - esci della cabina di consegna alla linea MT esistente SALSOLA -- D510-20439, tratta nodi 3-104537 ÷ 4-248582, mediante cavidotto MT interrato Al 185 mm²;
 - installazione di n. 2 pali del tipo 12/G/24, ai fini della connessione in entra-esci;
 - ricostruzione di 2300 m di linea MT con cavo aereo Al 50 mm², tra i nodi 4-264600÷ 4-264584 (in corso a cura di e-distribuzione S.p.A.);
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia

- elettrica da fonte eolica;
- in data 01/10/2021 la Società Agricola Sun Power S.r.l. ha sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
 - l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 01/10/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023974;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0060581_20211005;si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La Società Agricola Sun Power S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, , la Società Agricola Sun Power S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono

trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L’art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 01/10/2021 dalla Società Agricola Sun Power S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 9962 del 24/09/2021, con cui si è comunicata

l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 9962 del 24/09/2021, si provvede al rilascio, alla **Società Agricola Sun Power S.r.l. - con sede legale in Lucera (FG), alla via Carmine Vecchio, 14** – P.IVA 03771880717 e C.F. 03771880717, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di **produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di 0,99 MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località "Amendolecchia"**, posizionato secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
1	542638	44604699

- delle opere connesse (cod. rintracciabilità 203223173) le quali prevedono che l'impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT mediante collegamento alla linea MT esistente SALSOLA -- D510-20439, nella tratta dei nodi 3-104537 ÷ 4-248582, e mediante le seguenti opere, di utenza e di rete:
 - costruzione cavidotto interrato MT, di collegamento dell'aerogeneratore con la nuova cabina di consegna;
 - installazione di una cabina di consegna e delle relative apparecchiature elettromeccaniche;
 - collegamento in entra - esci della cabina di consegna alla linea MT esistente SALSOLA -- D510-20439, tratta nodi 3-104537 ÷ 4-248582, mediante cavidotto MT interrato Al 185 mm²;
 - installazione di n. 2 pali del tipo 12/G/24, ai fini della connessione in entra-esci;
 - ricostruzione di 2300 m di linea MT con cavo aereo Al 50 mm², tra i nodi 4-264600÷ 4-264584 (in corso a cura di e-distribuzione S.p.A.);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Agricola Sun Power S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R.

18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Preso atto della disponibilità delle aree interessate dall’impianto in progetto, si dichiara la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 9962 del 24/09/2021.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 ovvero dell’art. 4 della L.R. 31/2008 e s.m.i.;

- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 1 della L.R. 19/2021.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 37 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune di Foggia (FG);
 - o alla Società Agricola Sun Power S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta**